



Comune di Podenzana

(Provincia di Massa Carrara)

Via Provinciale Podenzana, 134 – 54010 Podenzana (MS)

Tel. 0187 410024

P.E.C.: comune@pec.comune.podenzana.ms.it

Prot. 5209 del 25 settembre 2025

Pubblicazione n. 654/2025

ORDINANZA n. 51/2025

OGGETTO: DIVIETO DI CACCIA NEL GIORNO 5 OTTOBRE 2025 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PANIGALONGA”

IL SINDACO

Considerato che domenica 5 ottobre 2025, l'Associazione Pro Loco di Podenzana, organizza lungo le strade ed i sentieri di diverse località del Comune, la sesta Edizione della manifestazione “Panigalonga”;

Considerato che la camminata enogastronomica si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 20:00, con partenza ed arrivo previsto presso il Parco del Gaggio;

Considerata la necessità di garantire il massimo livello di sicurezza per tutti i partecipanti e gli organizzatori;

Dato atto che da calendario venatorio 2025/2026 e da Delibera della G.R.T. n. 379 del 9 giugno 2025 risulta consentito l'esercizio venatorio dal 21 settembre anche nel territorio in cui viene svolta la manifestazione stessa;

Atteso come l'art. 33 comma 8 della L. R. 3/94, preveda che i Comuni possano vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio di caccia per pubblica incolumità;

Visto l'art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta con “atto motivato misure contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge regionale 3/94;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, per tutta la giornata di domenica 5 ottobre 2025, il divieto assoluto di caccia, ai sensi dell'art. 33 comma 8 e 9 della Legge regionale Toscana n. 3/1994, in tutte le località di Podenzana capoluogo;

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto di quanto previsto nella presente Ordinanza comporta a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

È ammesso il pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento (Legge 689/1981);

DISPONE

Di tabellare l'area interessata dal divieto secondo le indicazioni dell'art. 26 della L.R. 3/94;

La pubblicazione dell'ordinanza sul sito web del Comune di Podenzana e l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Regione Toscana;
- Polizia Provinciale di Massa Carrara;
- A.T.C. Massa Carrara;
- Comando Polizia Municipale;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Aulla (MS);
- Alla Stazione dei Carabinieri di Albiano Magra (MS);

AVVISA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 1034/1971, oppure il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO

f.to Riccardo Varese

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93.
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*